



COMUNE DI PORLEZZA
Provincia di Como

Deliberazione del Commissario Straordinario

N. 14 DEL 14-06-2016

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'AFFRANCAZIONE DEI LIVELLI.

L'anno duemilasedici addì quattordici del mese di Giugno, alle ore 13:30, presso la Sede Municipale, il Commissario Straordinario, dott. Domenico Roncagli - assunti i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42, D.Lgs. 267/2000 - con l'assistenza del Segretario Comunale, Dott.ssa Laura Avitabile, ha adottato la deliberazione in oggetto.

Richiamato il Decreto di S.E. il Presidente della Repubblica, del 05.04.2016, in atti dell'intestato Ente al prot. n. 3214/2016, con il quale il Vice Prefetto Aggiunto, Dott. Domenico Roncagli, è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune di Porlezza;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Premesso che:

- nei secoli scorsi il Comune di Porlezza stipulò, con regolari rogiti notarili, numerosi contratti di enfiteusi con cittadini privati ed aventi ad oggetto terreni e fabbricati agricoli di proprietà comunale e ricompresi nel territorio del Comune stesso;
-nel territorio del Comune di Porlezza insistono, *ab immemorabili*, diversi terreni, costituenti patrimonio comunale, gravati da livello;

Atteso che, pur non essendovi alcun obbligo per il privato di procedere all'affrancazione dei canoni, l'istituto di affrancazione è di grande utilità per l'enfiteuta in quanto consente allo stesso di acquistare la piena proprietà del fondo, tanto più che, ai sensi dell'art. 19, c. 14 della L. n. 22/2010, che ha aggiunto il c. 1 bis all'art. 29 della n. 52 del 27.02.1985, a pena di nullità egli atti tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su immobili già esistenti, è stato introdotto l'obbligo della dichiarazione da parte degli interessati, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie;

Dato atto che nell'ottica di andare incontro ai cittadini, con deliberazioni Consiliari nr 10 del 28/3/2001 e nr 10 del 22.3.2007:

-si autorizzava l'affrancazione da parte degli enfiteuti, dei livellari e dei censuari di tutti i terreni comunali gravati a qualsiasi titolo da diritti reali su cosa altrui in virtù di contratti agrari ricadenti in aree agricole;

-si dava atto che, ai sensi dell'art. 971, 3° comma C.C. e dell'art. 1, comma 4 della Legge 607/1966, l'affrancazione si operava mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il valore del canone, rivalutata sulla base dell'interesse legale ed in ogni caso non superiore al reddito dominicale del terreno;

Considerato che:

-l'Amministrazione comunale, in caso di specifica richiesta da parte dell'enfiteuta, è tenuta a concedere l'affranco dei livelli previo pagamento della somma necessaria comprensiva dei canoni dovuti per gli ultimi cinque anni;

-con il trascorrere degli anni, nella maggior parte dei casi, si è interrotto il pagamento dei canoni enfiteutici dovuti al Comune da parte dei livellari interessati e che in ordine a tali ultimi rapporti non è possibile risalire alla data della relativa costituzione ed alla determinazione, del canone originariamente fissato, sia a causa del tempo trascorso sia per l'irreperibilità dei relativi atti nell'archivio comunale;

-si ritiene necessario procedere alla regolarizzazione delle posizioni dei soggetti titolari di livello, con conseguente attribuzione ai medesimi della piena titolarità, ove intendano effettuare l'affrancazione del canone, in quanto trattansi di terreni che non sono più indispensabili al conseguimento delle finalità di questo Comune essendo in possesso di privati oramai da considerevole tempo, per cui, nella maggior parte dei casi, il comune non ha più alcun interesse a conservare la qualità di concedente dei fondi gravati da enfiteusi, trattandosi di concessioni prive di alcuna utilità pratica;

-di maggior utilità per il comune è, anzi, accertare eventuali richieste di affrancazione e di favorire tale processo;

-l'indicazione catastale del termine livello permane all'attualità, il che non consente il normale aggiornamento catastale e quanto ad esso connesso (compravendite, donazioni, libero accesso al credito ed ai fondi comunitari e nazionali e simili);

-il livello è da intendersi equiparato a tutti gli effetti al diritto di enfiteusi come sancito da costante giurisprudenza (Cass. n. 1366/1961; 1682/1963-E; sez. III, n. 64/1997);

-il dominio diretto facente capo al Comune di Porlezza è imprescrittibile come si deduce dall'art 1164 del codice civile che riprende l'art. 2115 del codice civile del 1865 abrogato e come ribadito dalla giurisprudenza (Cass. 177/1946; 100/1960; 323/1973; 4231/1976);

-l'omesso pagamento del canone, per qualsiasi tempo protratto, non giova a mutare il titolo di possesso a favore dell'enfiteuta, neppure nel singolare caso che ad esso sia stata attribuita dalle parti efficacia ricognitiva;

Considerato, pertanto, che per i terreni in questione è urgente individuare un criterio di calcolo che tenga conto degli ineludibili diritti di questo Comune, alla luce dei principi edotti dalle sentenze della Corte Costituzionale nn. 406/1988 , 143/1997 e 160/2008 in materia di aggiornamento del canone enfiteutico, tenuto conto, come già premesso, che il rapporto di livello è stato equiparato dalla costante giurisprudenza a quello dell'enfiteusi, per cui sono da richiamarsi le norme dettate in questa materia dal codice civile;

Dato atto che l'art. 1 c. 1 della L. 607/1966 prevede che i canoni enfiteutici "*...omissis ... non possono comunque superare l'ammontare corrispondente al reddito domenicale del fondo sul quale gravano, determinato a norma della L. 976/1939, rivalutato con il D.Lgs n. 356/1947*";

Dato atto, altresì, che in base a quanto statuito dall'art. 9 della L. 1138/1970 come modificata dalla L. 270/1974, l'affrancazione del fondo si opera in ogni caso, anche quando si tratta di enfiteusi urbane o edificate, mediante il pagamento di una somma pari a 15 volte l'ammontare del canone;

Atteso che la Corte Costituzionale con sentenze del 1969, 1997 e 2008 ha dichiarato la illegittimità costituzionale di alcuni articoli della normativa innanzi richiamata nella parte in cui non prevede l'applicazione del meccanismo di aggiornamento dei canoni enfiteutici;

Vista la circolare n. 118 del 9.9.1999 del Ministero dell'Interno con la quale sono stati precisati i criteri da seguire per il calcolo della somma necessaria per l'affranco ribadendo la necessità di procedere all'aggiornamento periodico dei canoni al fine di garantire una maggiore corrispondenza dei capitali di affranco alla realtà economica;

Considerato che l'art. 3 c. 5 della L. 23.12.1996 n. 662 ha stabilito che, fino alla data di entrata in vigore dei nuovi estimi catastali, ai fini delle imposte sui redditi, i redditi domenicali ed agrari sono rivalutati rispettivamente dell'80% e del 70% e che l'incremento si applica sull'importo posto a base della rivalutazione operata ai sensi dell'art.31 c. 1 della L. 23.12.1994 n. 724;

Vista la sentenza n° 143 del 19/23 Maggio 1997 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 della Legge 22 luglio 1966, n° 607, primo e quarto comma, nella parte in cui, per le enfiteusi costituite anteriormente al 24.10.1941 non prevede che il valore di riferimento per la determinazione del capitale di affrancazione delle stesse, sia periodicamente aggiornato mediante applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere adeguata la corrispondenza con l'effettiva realtà economica;

Ricordato che il Consiglio di Stato, nel parere n. 661 del 09.06.1998, ha evidenziato come il valore del canone sui fondi edificabili non possa essere determinato sulla base delle enfiteusi rustiche onde evitare operazioni speculative, ma ad esso si deve pervenire applicando al valore dell'area considerata edificabile un equo saggio di rendimento, individuato nella nota del Ministero delle Finanze del 26.10.2000, nel valore venale ai fini ICI;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno in data 9 Settembre 1999 n° 118 con la quale vengono impartite istruzioni e stabiliti criteri per la determinazione del capitale di affrancazione di canoni enfiteutici, livelli e censi;

Visto l'art. 37 del D.P.R. 327/2001, come modificato dall'art. 2 della L. 244/2007 a seguito di pronuncia n. 348/2007 della Corte Costituzionale con la quale è stato ritenuto illegittimo nel caso di aree fabbricabili, quale risarcimento nei confronti del proprietario di un bene sottoposto all'espropriazione, l'attribuzione di una somma pari alla media del valore di mercato del bene e del R.D. rivalutato riferito all'ultimo decennio;

Dato atto che in base a tale norma l'indennità di esproprio di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore del bene;

Precisato che:

-successivamente alle pronunzie della Corte Costituzionale, il legislatore nazionale non è ancora intervenuto a disciplinare la materia, con la conseguenza che si è venuta a determinare un vuoto legislativo e la riviviscenza delle norme codicistiche;

- in base ad una lettura coordinata degli articoli 971, 1866, 1869 del c.c., l'affrancazione dei canoni enfiteutici, dei censi, dei livelli e delle altre prestazioni perpetue ha luogo con il pagamento della somma che risulta dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base degli interessi legali, con le modalità procedurali fissate da leggi speciali;

- nella generalità dei casi, come già innanzi accennato, non è possibile risalire, nè dagli atti d'ufficio né dalla domanda presentata dal richiedente, all'ultimo canone certo corrisposto e pertanto, anche in relazione al vuoto legislativo che non individua specifica norma di riferimento, si ritiene necessario individuare un criterio congruo ed utile al fine di determinare il prezzo di affrancazione;

Vista la bozza di "*Regolamento per l'affrancazione dei livelli*" predisposta dal Responsabile del Servizio competente con la quale si propone l'adozione di un coefficiente di maggiorazione per la determinazione del canone enfiteutico e del conseguente capitale di affranco, che sia idoneo a mantenere adeguata la corrispondenza con l'effettiva realtà economica, con allegati:

-all. A) - schema di domanda di affrancazione;

-all. B) - parametri di calcolo per la determinazione del capitale di affranco;

Ribadito che questo Comune non ha più alcun interesse a conservare la qualità di concedente dei fondi gravati da enfiteusi trattandosi di concessioni prive di alcuna utilità pratica;

Ritenuto, pertanto, di maggiore utilità per l'Ente accettare le eventuali richieste di affrancazione, anzi, favorire tale processo anche in considerazione del vantaggio che l'affranco del canone produce nei confronti degli enfiteuti;

Visti:

-la L. n. 607 del 22.07.1966;

-la L. n. 1138 del 18.12.1970;

-la sentenza della Corte Costituzionale n. 406/1988;

-la sentenza della Corte Costituzionale n. 143/1997;

-le sentenze della Corte Costituzionale n. 37/1969 e n. 160/2008;

-la L. n. 662 del 23.12.1996;

-il D.P.R. 327/2001;

-la L. 241/90 e s.m.i.;

- gli articoli 971,972 e 973 del Codice Civile,

- la legge n. 214 del 22/12/2011 di conversione del D.L. 201/2011;

-il D.L. 112 del 2008 convertito in legge 133/2008 e smi;

Ritenuto di poter approvare la bozza di "*Regolamento per l'affrancazione dei livelli*" ed i relativi allegati;

Considerato che spetta all'enfiteuta il diritto di affrancazione, ovvero la facoltà concessagli dalla normativa di diventare proprietario del fondo pagando l'importo risultante dalla capitalizzazione del canone annuo;

Atteso che nulla-osta all'affrancazione dei livelli, censi enfiteutici in questione;

Dato atto che l'affrancazione non comporta per l'amministrazione comunale alcun onere economico anzi determina l'introito degli importi versati per l'affrancazione dei canoni;

Accertato che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 co.1 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del Responsabile del Servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica;

Considerato che detti pareri, riprodotti nell'allegato, sono favorevoli, per cui, per quanto attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Assunti i poteri del Consiglio Comunale;

DELIBERA

- di richiamare la parte narrativa a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - di esprimere formale atto di indirizzo al fine di procedere all'affrancazione dei terreni appartenenti al patrimonio comunale, gravati da enfiteusi da parte dei privati che ne facciano richiesta, approvando la parte narrativa che qui si intende interamente ritrascritta;
 - di approvare l'allegata bozza di "*Regolamento per l'affrancazione dei livelli*" ed i relativi allegati:
 - all. A) - schema di domanda di affrancazione;
 - all. B) - parametri di calcolo per la determinazione del capitale di affranco, contenente i criteri che dovranno regolare l'affrancazione degli immobili dai canoni enfiteutici, censi, livelli, ed altri analoghi diritti reali, parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
 - di dare atto che gli interessati dovranno farsi carico della predisposizione della documentazione necessaria al completamento della procedura ed assumere a proprio carico anche tutte le spese previste per la stipula, registrazione, trascrizione, diritti, bolli e ogni altro onere necessario alla formalizzazione dell'affrancazione;
 - di dare atto che nell'eventualità di modifiche per successione o vendita, delle generalità dell'enfiteuta, l'affrancazione si intende autorizzata al nuovo titolare e di dare atto che l'adozione del presente atto non comporta oneri economici a carico dell'ente;
 - di procedere all'affrancazione, ove ne venga fatta apposita richiesta dai soggetti titolati, previo avvenuto accertamento di tutte le posizioni riconducibili al rapporto di livello, come esposto nella relativa parte della premessa, nonché dell'assenza di inderogabili motivi di interesse pubblico ostativi alla stessa;
 - di dare mandato al Responsabile del Servizio Patrimonio affinché provveda all'adozione di ogni atto di competenza che si renda necessario a regolarizzare la situazione in essere in esecuzione del presente provvedimento;
 - di dare, altresì, mandato al Responsabile del Servizio Patrimonio per la sottoscrizione dell'atto notarile di affrancazione.
- Inoltre, il Commissario Straordinario - assunti i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42, D.Lgs. 267/2000-, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, anche in forza di quanto disposto dall'art. 2 della Lg. 241/90,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ex art. 134, co. 4, D.Lgs. 267/2000



COMUNE DI PORLEZZA

Provincia di Como

Via Garibaldi, 66 – 22018 Porlezza (CO)
Tel. 0344/61105 – Fax. 0344/61733
www.comune.porlezza.co.it

Tel. 0344/61105 - Fax 0344/72675
segreteria@comune.porlezza.co.it - porlezza@pec.it

REGOLAMENTO PER AFFRANCAZIONE LIVELLI

ai sensi:

degli artt. 9 e 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766;
della circolare n. 374, prot. 71471 del 20 maggio 1974 recante i criteri esplicativi della legge 16/1974

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Gestione e controllo del procedimento
- Art. 3 - Atto introduttivo del procedimento: parte I - La richiesta
- Art. 4 - Atto introduttivo del procedimento: parte II – La documentazione
- Art. 5 - Istruttoria : parte I - Accertamento del diritto
- Art. 6 - Istruttoria : parte II – Calcolo del capitale
- Art. 7 - Spese
- Art. 8 - Concessione dell'affrancazione e cancellazione del livello
- Art. 9 - Livelli non in atti d'Archivio storico
- Art. 10 - Rinvio dinamico
- Art. 11 - Pubblicità del regolamento
- Art. 12 - Entrata in vigore
- Allegato A) - Schema domanda di affrancazione
- Allegato B) - Prospetto che stabilisce i parametri di calcolo da applicarsi per la determinazione del capitale di affranco e considera i vari casi tipologici e minimi applicabili.

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento di accettazione e gli adempimenti conseguenti ad affrancazione livelli (enfiteusi rustiche od urbane) dei beni immobili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 971 del Codice Civile "Affrancazione" e seguenti.

ART. 2 - GESTIONE E CONTROLLO DEL PROCEDIMENTO

1. La gestione e il controllo del procedimento di cui trattasi è di competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale, che può avvalersi di consulenza esterna, a cui spettano in particolare:

- la preparazione degli atti istruttori;
- la ricerca storica della documentazione;
- la redazione degli atti a rilevanza esterna;
- la predisposizione degli atti deliberativi che adotterà la Giunta Comunale (legittimazione e accettazione affrancazione).

ART. 3 - ATTO INTRODUTTIVO DEL PROCEDIMENTO: PARTE I - LA RICHIESTA

1. La parte interessata può chiedere l'affrancazione dei terreni o/e delle unità immobiliari presentando apposita richiesta indirizzata al Responsabile del Servizio Patrimonio ed al Sindaco secondo il modello allegato alla lett. "A" del presente regolamento.

2. Il Responsabile del procedimento avvia l'istruttoria accertando preliminarmente il diritto del richiedente.

ART. 4 - ATTO INTRODUTTIVO DEL PROCEDIMENTO: PARTE II - LA DOCUMENTAZIONE

1. La richiesta di affrancazione deve essere redatta in conformità al modello di cui all'allegato A), corredata dai seguenti documenti minimi:

- a) visura catastale aggiornata;
- b) estratto mappa catastale
- c) copia conforme dell'atto di provenienza (successione o compravendita);
- g) certificato di destinazione urbanistica;

2. Qualora i beni oggetto di affrancazione risultassero "pro indiviso", la richiesta dovrà essere sottoscritta da tutti i proprietari, oppure dal singolo con dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, munito di delega sottoscritta dagli altri proprietari.

ART. 5 - ISTRUTTORIA: PARTE I - ACCERTAMENTO DEL DIRITTO

1. Il Responsabile del procedimento verifica la documentazione presentata. L'istruttoria deve essere completata entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di affrancazione, salvo giustificati motivi.

2. Nel caso in cui sia necessario acquisire ulteriore documentazione, l'Ufficio chiederà l'integrazione documentale assegnando il termine di 15 giorni. La richiesta sospende il termine per la conclusione del procedimento. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia prodotta, l'istruttoria si chiuderà con esito negativo.

ART. 6 - ISTRUTTORIA: PARTE II - CALCOLO DEL CAPITALE DI AFFRANCAZIONE

1. Il calcolo del capitale di affrancazione è demandato al Responsabile del Servizio Patrimonio con la modalità indicate nell'allegato B) al presente regolamento;

2. Oltre al predetto importo da versare prima dell'affrancazione dei livelli, tutte le operazioni catastali di voltura e/o di frazionamento, denuncia di nuova costruzione e/o denuncia di variazione per fabbricati eventualmente necessarie per l'affrancazione, così come ogni eventuali ulteriore spesa inerente la procedura di affrancazione saranno poste a carico dei richiedenti.

3. Il Comune può rivalersi il diritto di modificare gli importi proposti, motivandone la discordanza o per intervento del legislatore.

ART. 7 - SPESE

1. Gli interessati dovranno farsi carico della predisposizione della documentazione necessaria al completamento della procedura ed assumere a proprio carico anche tutte le spese previste.

2. Tutte le spese inerenti l'affrancazione del livello sono a carico della parte richiedente.

Le spese si intendono riferite a:

- a) prezzo di affrancazione come determinato ai sensi dell'art. 6;
- b) corrispettivo richiesto dal Comune per istruttoria della pratica, sopralluoghi, diritti di segreteria ecc.) a compenso del servizio fornito pari a una somma forfetaria di €. 50,00 (importo di prima applicazione aggiornabile da parte della Giunta Comunale);
- c) spese per la stipula, registrazione, trascrizione, diritti, bolli e ogni altro onere necessario alla formalizzazione dell'affrancazione per cancellazione del livello;
- d) eventuali altre spese inerenti e conseguenti l'affrancazione.

3. Gli importi relativi al punto a) e b) del presente articolo debbono essere corrisposti al Comune di Porlezza mediante versamento presso il Tesoriere del Comune specificando come causale "Affrancazione livello".

4. Copia di ricevuta di versamento deve essere trasmessa all'Ufficio Patrimonio del Comune preliminarmente all'atto di affrancazione.

ART. 8 - CONCESSIONE DELL'AFFRANCAZIONE E CANCELLAZIONE DEL LIVELLO

1. Il richiedente la cancellazione del livello o suo delegato, a seguito della concessione dell'affrancazione, procede tramite Notaio, a proprie cure e spese, all'affrancazione. Qualora disponibile, l'atto di affrancazione potrà essere stipulato dal Segretario Comunale.

ART. 9- LIVELLI NON IN ATTI D'ARCHIVIO STORICO

1. Per i livelli eventualmente non inclusi negli elenchi dei Registri o non rintracciabili in archivio, ma risultanti dal certificato catastale storico, si potrà procedere ugualmente alla cancellazione dietro espressa richiesta del livellario cui sono intestati ancora catastalmente i beni.

ART. 10 - RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi nuova norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale.

2. E' abrogata ogni norma comunale in contrasto con il presente regolamento.

ART. 11 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

2. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito web del Comune: www.comune.porlezza.co.it.

Al Sig. Sindaco
del Comune di Porlezza
Via Giuseppe Garibaldi 66
22018 PORLEZZA – Co

e p.c. Al Responsabile del Servizio Patrimonio
del Comune di Porlezza

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ cod. fisc. _____ residente a
_____ in Via _____ tel.
_____ e-mail _____ consapevole
delle conseguenze penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci ,

dichiara

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 quanto segue:

- di risultare enfiteuta / livellario dell'immobile _____
(specificare se terreno o fabbricato o entrambi) situato in Comune di Porlezza (Co), Via/Località
_____ Censuario di _____ Foglio n. _____,
mappale _____ sub. _____.

Fa domanda di affrancazione del suddetto livello impegnandosi fin da ora a corrispondere l'importo che verrà determinato e richiesto dal Comune per l'affrancazione stessa, sia relativo alle spese per l'istruttoria e l'espletamento delle pratiche.

dichiara

inoltre, di impegnarsi a sostenere tutte le spese necessarie per concludere la procedura di affrancazione.

Allega i seguenti documenti:

- a) visura catastale aggiornata;
- b) estratto mappa catastale;
- c) copia conforme dell'atto di provenienza (successione o compravendita);
- g) certificato di destinazione urbanistica.

_____, li _____

In fede

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 Si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato allo svolgimento della procedura relativa all'instaurazione e gestione del rapporto contrattuale e per tutti gli adempimenti che la legge, i contratti di lavoro ed i regolamenti in materia impongono per lo svolgimento dell'attività istituzionale inerente a la qualità di datore di lavoro pubblico.

**PARAMETRI DI CALCOLO DA APPLICARSI PER LA DETERMINAZIONE DEL
CAPITALE DI AFFRANCO.**

1- Terreno agricolo con destinazione rurale:

R.D da visura catastale x 1,80 x rivalutazione decennale ISTAT x 15 e comunque non inferiore a un minimo di € 100,00 per singolo mappale.

2- Terreno edificabile:

Valore imponibile ai fini IMU x 0,5% (saggio di capitalizzazione) x 15 e comunque non inferiore al minimo di € 500,00 per singolo mappale.

3- Terreno con altra destinazione:

R.D da visura catastale x 1,80 x rivalutazione decennale ISTAT x 15 e comunque non inferiore a un minimo di € 300,00 per singolo mappale.

4- Fabbricato rurale diroccato:

Valore imponibile ai fini IMU (ammontare della rendita catastale presunta determinata con le vigenti procedure catastali - DOCFA) rivalutate del 5% x 1,80 x 15 e comunque non inferiore a un minimo di € 400,00 per singolo fabbricato
oppure

R.D. (calcolato sulla media dei R.D. dei fondi vicini) x 1,80 x rivalutazione decennale ISTAT x 15 e comunque non inferiore a un minimo di € 400,00 per singolo fabbricato.

5- Fabbricato rurale:

Valore imponibile ai fini IMU (ammontare della rendita catastale) rivalutato del 5% x 0,5% (saggio di capitalizzazione) x 15 e comunque non inferiore al minimo di € 500,00 per singolo mappale
oppure

ammontare della rendita catastale presunta determinata con le vigenti procedure catastali - DOCFA rivalutata del 5% x saggio di capitalizzazione dello 0,50% x 15 e comunque non inferiore a un minimo di € 500,00 per singolo fabbricato

6- Fabbricato ex rurale agibile:

Valore imponibile ai fini IMU (ammontare della rendita catastale) x rivalutate del 5% x saggio di capitalizzazione dello 0,50% x 15 e comunque non inferiore a € 750,00 per ciascun fabbricato.
oppure

ammontare della rendita catastale presunta determinata con le vigenti procedure catastali - DOCFA x rivalutata del 5% x saggio di capitalizzazione dello 0,50% x 15 e comunque non inferiore a € 750,00 per ciascun fabbricato.

Nel caso di terreno + fabbricato dovranno essere effettuati i calcoli distinti.

Deliberazione n. 14 del 14-06-2016

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario
F.to Dott. Domenico Roncagli

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Laura Avitabile

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Messo Comunale

Copia conforme all'originale



Il Segretario Comunale
Avv. Gianpietro Natalino

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Natalino', written over a horizontal line.